

Gruppo di Lavoro Anticorruzione e Trasparenza

riunione del 22 luglio 2019 presso l'Università La Sapienza

(dalle ore 14,10 alle ore 17)

Presenti: Alberto Domenicali (luav), Vincenzo Tedesco (Unicam), Manuela Zecca (Unibo), Vivianne Pavan (Ca' Foscari), Vito Quintaliani (ex Unipg), Alberto Arena (Univr), Marina Mazzoni (Unipi), Andrea Putignani (La Sapienza), Silvia Fusari (Scuola IMT Alti Studi Lucca)

Collegati via skype: Vincenzo De Marco (Unifi), Fabio Fignani (Unipd), Alessandro Balducci (Unisi), Anna Capano (Unisi), Maela Bortoluzzi (luav), Marco Dal Monte (Univr), Nathalie Vacchiano (Polito), Francesco Savonitto (Uniud), Pierangela Donnanno (Unurb), Loretta Bersani (Unipv), Antonella Colosimo (Unipv), Aldo Piccone (Unipv)

Ordine del giorno

- 1) Comunicazioni
- 2) Modifiche al d.lgs 50/2016 introdotte dal D.L. 32/2019 convertito con legge n. 55/2019;
- 3) Indicazioni per il contemperamento tra trasparenza e protezione dei dati personali
- 4) Stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione in relazione alle previsioni del PNA con particolare riferimento al tema delle incompatibilità;
- 5) Circolare Funzione Pubblica 1/2019 in tema di accesso civico generalizzato
- 6) Ordinanza cautelare TAR Abruzzo n. 87/2019 sull'applicabilità delle disposizioni del PNA e della circolare Miur
- 7) Varie ed eventuali

1) Comunicazioni:

Il Coordinatore effettua le comunicazioni di seguito indicate:

- dal 1 luglio 2019 è online la piattaforma ANAC per l'acquisizione dei piani triennali della prevenzione della corruzione. La procedura, previa registrazione da parte del RPCT, prevede l'inserimento guidato

dei piani e pertanto potrebbe costituire da parte dell'Autorità anche una misura per verificare la corretta stesura dei piani stessi rispetto agli elementi obbligatori e alle misure previste.

- in data 16/7 l'ANAC ha presentato il quarto rapporto relativo al 2018 sul *whistleblowing* da cui si desume che il numero delle segnalazioni ricevute dall'Autorità è più che raddoppiato rispetto al 2017.
- si rende noto che la SISSA ha pubblicato un avviso per la selezione di 3 componenti della commissione audit della Scuola. Gli interessati possono presentare domanda fino al 30/09/2019 (allegato 1).
- Si esamina la delibera ANAC n. 586 del 26 giugno 2019 di integrazione e modifica della delibera n. 241 dell'8 marzo 2017 per l'applicazione dell'art. 14, c. 1-bis e 1-ter del d.lgs 33/2013 a seguito sentenza Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019. Poiché la Corte ha evidenziato l'incostituzionalità dell'art. 14, c. 1-bis nella parte in cui non differenzia, in base ad un principio di proporzionalità, l'obbligo di pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettera f) (situazione patrimoniale e reddituale dell'interessato, del coniuge e dei parenti fino al secondo grado) nei confronti dei dirigenti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 19 del d.lgs 165/2001 (dirigenti generali) rispetto a tutti i titolari di incarichi dirigenziali, è necessario valutare il perimetro soggettivo di tale obbligo nel caso delle Università. Nell'ambito universitario non appare sussistere la presenza di dirigenti generali, figure tipiche delle realtà ministeriali e di altri casi particolari né appare applicabile tale assimilazione alla figura del direttore generale degli atenei in quanto organo previsto dall'art. 2 della legge n. 240/2010. Peraltro l'obbligo non appare applicabile alla figura del direttore generale anche nell'ambito dello svolgimento delle funzioni dirigenziali che la legge gli riconosce (di cui all'art. 16 del d.lgs 165) in quanto svolte sullo stesso piano delle altre figure dirigenziali degli atenei che, come già evidenziato in precedenza, non rientrano nei commi 3 e 4 dell'art. 19. Si ricorda anche che l'ANAC, già in occasione della precedente deliberazione sull'argomento, aveva annunciato una trattazione specifica per le Università, che non risulta ancora avvenuta. Nell'attesa di conoscere un orientamento specifico dell'Autorità sul punto, non appare al momento applicabile alle Università l'obbligo di cui alla lettera f), già richiamato.
- si ricorda la convocazione dei Rettori all'Assemblea Consortile Cineca per il giorno 25 luglio p.v. per l'approvazione delle modifiche statutarie che sono state richieste dall'ANAC per consolidare la condizione di ente *in house* al momento dell'iscrizione del Consorzio nell'apposito registro.

2) Modifiche al d.lgs 50/2016 introdotte dal D.L. 32/2019 convertito con legge n. 55/2019;

Il coordinatore cede la parola al dott. Tedesco il quale illustra, avvalendosi altresì della sintesi comparativa redatta dal dott. Quintaliani, le principali modifiche apportate al d.lgs 50/2016, convertite con L. n. 55/2019 c.d. "Sblocca Cantieri". Anticipa il contenuto del commento dell'Ufficio Studi del Codau (allegato 2).

3) Indicazioni per il contemperamento tra trasparenza e protezione dei dati personali

Il coordinatore ricorda la recente costituzione del sottogruppo di coordinamento dei DPO degli atenei, di cui è responsabile la dott.ssa Manuela Zecca, alla quale cede la parola per la trattazione, insieme al dott. Putignani, DPO de La Sapienza e componente del suddetto gruppo. È quindi illustrato il documento contenente alcune pronunce del Garante in materia e alcune indicazioni per il contemperamento tra trasparenza e privacy. Il gruppo potrà prendere visione del documento e fornire, se ritenuto utile, indicazioni per il miglioramento o suggerimenti per integrarne i contenuti (allegato 3).

4) Stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione in relazione alle previsioni del PNA con particolare riferimento al tema delle incompatibilità

Il coordinatore ricorda che nell'ultima riunione del GLAT era stato fissato l'obiettivo di riprendere nei successivi incontri l'analisi dello stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza previste dal PNA del 2017 e successivi nonché nella nota Miur del 14 maggio 2018. In particolare, era stato evidenziato l'ambito delle incompatibilità dei docenti quale principale punto di interesse da approfondire stante la normativa che si è copiosamente succeduta nel tempo e i nuovi ambiti emersi nelle recenti contestazioni ad opera degli organi ispettivi quali Guardia di Finanza in esecuzione della direttiva Magistri. A tale proposito viene data lettura della risposta del Capo Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca, Prof. Giuseppe Valditara (allegato 4) inviata ad un quesito del Segretario nazionale USPUR (Unione Sindacale Professori e Ricercatori Universitari). In particolare la nota prevede almeno due elementi di novità il primo è relativo alla previsione di svolgimento di attività di collaborazione scientifica e di consulenza in regime di partita IVA senza iscrizione in appositi albi professionali, da parte dei professori a tempo pieno, previa autorizzazione del Rettore. Il secondo è relativo all'assunzione di cariche istituzionali e gestionali in società anche a scopo di lucro da parte dei docenti a tempo parziale e previa autorizzazione anche di quelli a tempo pieno, qualora la carica non comporti titolarità di alcun potere attribuito per legge o per delega. Quest'ultimo punto torna su una questione ampiamente dibattuta nel recente passato rispetto alla quale l'orientamento giurisprudenziale sembrava aver assunto la posizione di divieto assoluto di svolgimento – stante il divieto assoluto contenuto nella legge 240 dell'esercizio dell'industria e del commercio - indipendentemente dal regime di appartenenza. Si attende ulteriore chiarimento dirimente anche da parte del legislatore.

5) Circolare Funzione Pubblica 1/2019 in tema di accesso civico generalizzato

La circolare non sembra introdurre nessun nuovo istituto interpretativo né nuove casistiche per garantire l'esclusione dal diritto d'accesso generalizzato quanto invece ribadire e puntualizzare alcuni concetti insiti nel FOIA.

Il rispetto del termine di conclusione del procedimento di accesso, il rifiuto, il differimento o la limitazione al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 5-bis del d.lgs 33/2013 costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale anche ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio dei responsabili. Le indicazioni sull'utilizzo delle soluzioni tecnologiche per la gestione delle istanze attengono ai compiti del Responsabile della transizione digitale di cui all'art. 17 del d.lgs 82/2005 e circolare RTD 3/2018.

Nella circolare in oggetto si ribadisce che le amministrazioni non possono individuare nuove categorie di atti da sottrarre dall'accesso generalizzato diverse da quelle già previste per legge a differenza di quanto prevede l'art. 24 comma 2 della L. 241/1990 in tema di accesso procedimentale. In sintesi, pur considerando che i limiti di cui al richiamato art. 24 non possono essere superati ricorrendo all'istituto dell'accesso generalizzato, viene ribadito il principio in base al quale i regolamenti interni, incluso quello relativo all'art. 24 comma 2 della legge 241, possono essere utilizzati come ausilio interpretativo nelle esclusioni dei limiti all'accesso civico generalizzato rispetto all'elenco di interessi indicati nell'art. 5-bis del d.lgs 33/2013 e al pregiudizio che potrebbe derivare dall'ostensione dei dati o del documento. Altro passaggio interessante nella circolare in oggetto attiene ai controinteressati e alla condizione per cui, qualora il loro numero sia così elevato da rischiare di arrecare un serio pregiudizio al buon andamento, a causa dell'eccessiva onerosità del procedimento di notifica, l'amministrazione può consentire l'accesso parziale oscurando i dati personali o le parti dei documenti che possono comportare un pregiudizio concreto agli interessi privati di cui all'art. 5-bis.

6) Ordinanza cautelare TAR Abruzzo n. 87/2019 sull'applicabilità delle disposizioni del PNA e della circolare Miur

Il coordinatore invita al dott. Tedesco all'esposizione del caso specifico (allegato 5).

Invero il TAR Abruzzo (sezione di Pescara), accoglie istanza cautelare sul procedimento oggetto di trattazione del ricorso e ordina la nomina di una nuova commissione valutatrice da parte del Miur individuata tra i docenti di prima e seconda fascia del settore concorsuale interessato, da effettuarsi tramite sorteggio. Con tale ultimo passaggio il TAR sembra aver assunto la posizione maggiormente innovativa rispetto alle indicazioni del PNA e della circolare Miur in quanto non oggetto di istanza nel ricorso presentato anche se non sembra aver dato cogenza alle norme dell'atto di indirizzo del Miur che quindi hanno una diversa funzione. Sembra quindi importante definire la portata delle disposizioni del PNA che sicuramente hanno carattere precettivo e obbligatorio e quindi normativo ai sensi della legge 190/2012. La cogenza di tale obbligo appare tuttavia da contestualizzare rispetto a ciascun caso specifico essendo le disposizioni del PNA 2017 così vaste ed ampie da comportare in molti casi modifiche regolamentari o statutarie. Si ritiene pertanto, come si è già avuto modo di esprimere in precedenti discussioni, che possano essere introdotte gradualmente nel corso della programmazione triennale del Piano anticorruzione di ciascun ateneo, sulla base di una tempistica prefissata, a partire dal 2018 (si ricorda la data del 31 agosto 2018 dopo la quale l'ANAC avrebbe potuto iniziare i controlli sulle misure di adeguamento dei singoli piani).

7) Varie ed eventuali

Nulla.